

20 MAG. 2019

13517/19



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 17935/2013

Cron. 13517

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 08/01/2019

Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - PU

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 17935-2013 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE C.F.

80027290584, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

2019

25

**contro**

domiciliato ope legis presso la  
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato  
e difeso

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3708/2012 della CORTE  
D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/01/2013  
R.G.N.65/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO  
BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;



### Fatti di causa

Il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda di \_\_\_\_\_ ne dispose la reinscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi 27.5.1985 – 7.12.1991 e 21.7.2002 – 31.12.2007, dopo aver ritenuto illegittima la delibera del 19.12.2007 con la quale la stessa Cassa aveva dichiarato l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense dell'attività esercitata dal ricorrente nei suddetti periodi, rispettivamente come socio amministratore della ditta Turiserv s.n.c. e come Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio DOP Terra d'Otranto.

La Corte d'appello di Lecce (sentenza del 15.1.2013) ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Forense dopo aver condiviso, in relazione al primo periodo di tempo sopra riferito, il convincimento del primo giudice circa l'insussistenza di un potere della Cassa di verificare situazioni di incompatibilità relative al quinquennio antecedente all'accertamento e dopo aver ritenuto corretta, in relazione al secondo periodo, la motivazione del medesimo giudice in merito alla ravvisata compatibilità dell'incarico di Presidente del suddetto consorzio, ricoperto da \_\_\_\_\_ con lo svolgimento della professione forense, avendo escluso che tale incarico potesse qualificarsi come attività commerciale.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con due motivi.

Resiste con controricorso \_\_\_\_\_ il quale deposita anche memoria.

### Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione all'art. 3 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, e all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, assumendo che non sussiste un limite temporale alla verifica delle situazioni di incompatibilità ai fini del mantenimento o meno dell'iscrizione del professionista alla Cassa Forense, in quanto l'accertamento della incompatibilità e quello della continuità professionale sono autonomi ed indipendenti, con la conseguenza che la verifica di quest'ultima resta svincolata dal controllo della insussistenza di ragioni di incompatibilità, tant'è vero che la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 319/75 stabilisce che la Cassa può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio



professionale nel quinquennio senza alcun cenno alla diversa questione della incompatibilità ex art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1999, n. 526, in riferimento all'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 2195 cod. civ., contestando la parte dell'impugnata sentenza in cui si è ritenuta compatibile la funzione di Presidente del "Consorzio DOP Terra di Otranto", ricoperta dal controricorrente, con lo svolgimento, da parte del medesimo, della professione forense sulla scorta della considerazione che l'attività di Presidente del predetto consorzio non comportava lo svolgimento di attività commerciale.

3. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato in quanto la tesi dell'asserita insussistenza di un limite temporale alla verifica delle situazioni di incompatibilità è basata esclusivamente sul tentativo di distinzione tra il concetto di continuità dell'esercizio della professione forense (caratteristica, questa, verificabile ex lege nei limiti temporali del quinquennio) e quello di incompatibilità della professione forense con altre attività previste dalla legge (incompatibilità che secondo l'assunto difensivo sarebbe sottratta al predetto limite temporale di accertamento), quando, in realtà, periodi protratti di verificata incompatibilità (come nella fattispecie) non possono non incidere sulla continuità dello svolgimento della professione forense, continuità che rappresenta un elemento indeffettibile ai fini della revisione periodica degli iscritti all'albo e che soggiace al predetto limite temporale.

Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 23847 del 23.11.2015) che <<In relazione alla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato iscritto all'albo, la sussistenza del requisito della continuità nell'esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la suddetta domanda, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall'art. 3 della l. n. 319 del 1975, come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980, e l'interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23 della detta l. n. 576 del 1980>> (conf. a Sez. U. n. 13289 del 21.6.2005). Infatti, l'art. 3 della legge n. 319 del 22 luglio 1975, nel testo modificato dall'art. 22 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, prevede che "La giunta esecutiva



della cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci".

4. E', invece, fondato il secondo motivo sulla eccepita incompatibilità tra l'attività forense e quella di presidente del summenzionato consorzio (relativamente al periodo di riferimento contributivo non attratto nel limite temporale quinquennale per la verifica), non risultando condivisibile la parte dell'impugnata decisione incentrata sulla rilevanza connessa alla disposizione statutaria del consorzio stesso per effetto della quale quest'ultimo non esercitava attività commerciale, ma unicamente, ex art. 14, comma 15, l. n. 526/99, attività di tutela, valorizzazione qualitativa e commerciale dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, senza perseguimento di qualsivoglia scopo di lucro.

5. In realtà, l'art. 53, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (contenente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) prevede che *"I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni"*.

A sua volta, il primo comma dell'art. 2602 del codice civile stabilisce che con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Quindi, come è dato ben vedere, il perseguimento delle predette finalità da parte dei summenzionati consorzi, nei quali rientra quello oggetto di causa, non elimina la necessità che la loro costituzione debba avvenire tramite un contratto col quale più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, la qual cosa non consente aprioristicamente di escludere, come invece affermato dalla Corte di merito, lo svolgimento di un'attività commerciale per il solo fatto che una



disposizione statutaria dello stesso consorzio desse rilievo alle finalità già previste dal predetto art. 14, comma 15, della legge n. 526/99, onde evidenziare poi l'assenza di qualsivoglia scopo di lucro.

Manca, in ultima analisi, una disamina che consenta di poter escludere realmente qualsiasi valenza commerciale dell'attività in concreto svolta dal consorzio presieduto dall'odierno intimato all'epoca dei fatti di causa, disamina dalla quale poter poi trarre le dovute conseguenze in ordine alla compatibilità di cui trattasi.

6. In definitiva va accolto solo il secondo motivo del ricorso, mentre il primo va rigettato, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.

Così deciso in Roma l'8 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Umberto Berrino

Il Presidente

Antonio Manna

IL CANCELLIERE  
Maria Pia Giacoia  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
12 0 MAG. 2019  
IL CANCELLIERE  
Maria Pia Giacoia